



FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

Deducibilità Fondi Sanitari: limiti e composizione – focus integrazione A.S.A.

03 Novembre 2022



I Fondi Sanitari: deducibilità

I contributi versati a fondi/enti aventi fini assistenziali e sanitari, che erogano prestazioni sanitarie negli ambiti di intervento stabiliti con il DM 31 marzo 2008, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 3.615,20 euro.

L'importo ASA scelto e volontario rientra tra i contributi deducibili riferiti al tetto massimo suddetto di 3.615,20 euro.

L'importo deducibile per i soci in servizio e in Fondo di Solidarietà

L'importo complessivo deducibile di euro 3615,20 è costituito sia dai **contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal contribuente** “agli Enti o Casse aventi esclusivo fine assistenziale”, in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, di cui all'art. 51 c. 2 lett. a del TUIR, sia dai contributi volontari destinati all'ASA direttamente dall'aderente.

Nel Banco BPM la somma deducibile è composta da:

Contributi destinati
volontariamente
all'ASA

Contributi versati dal
Socio per sé ed
eventuali familiari
iscritti al FAS

Contributi versati
dall'Azienda

Altri contributi
versati a enti con fini
assistenziali

L'importo deducibile per Soci in pensione

L'importo complessivo deducibile di euro 3615,20 è costituito sia dai **contributi versati dal Socio** "agli Enti o Casse aventi esclusivo fine assistenziale di cui all'art. 51 c. 2 lett. a del TUIR in conformità a disposizioni di contratto o accordo sia dai contributi volontari versati direttamente dall'aderente (ASA).

